



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 137	di data 15/12/21

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2022. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 310.292,84**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 13.12.2021 n. 315, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato ottobre e novembre 2021, relativo ai lavori di "realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - anno 2022", dell'importo complessivo di euro 310.292,84 come di seguito suddiviso:

A Lavori

Lavori a misura	euro	227.519,18	
Oneri per la sicurezza	euro	13.122,00	
Oneri per la sicurezza covid 19	euro	5.118,00	
Totale A			euro 245.759,18

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri fiscali: i.v.a. 22% sui lavori	euro	54.067,02	
Oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali (2% dei lavori al netto degli oneri)	euro	4.550,38	
Oneri fiscali i.v.a. 22% sugli oneri aziendali	euro	1.001,08	
compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A)	euro	4.915,18	
Totale B			euro 64.533,66
Totale complessivo A+B			euro 310.292,84

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista specifica voce relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p.

pagina 1/5

26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

considerato che il Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, elaborato facente parte del progetto esecutivo citato, all'art. 1 comma 4 stabilisce che: "L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'affidamento dei lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente – anno 2023 alla medesima impresa che risulta aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente – anno 2022". Tale affidamento costituisce opzione riservata in via esclusiva all'Amministrazione e che la stessa esercita sulla base dell'esito della verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto per l'anno 2022 e previa verifica della persistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara relativa ai lavori previsti per l'anno 2022. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di accettare l'esercizio dell'opzione disposto dall'Amministrazione agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal contratto originario e con la sottoscrizione del contratto si impegna all'accettazione dell'esercizio della predetta opzione". L'opzione è condizionata alla verifica del possesso da parte dell'Impresa dei requisiti di idoneità tecnica e morale previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'opzione ed all'assunzione degli atti autorizzativi e contabili da parte dei competenti organi dell'Amministrazione. Gli atti da ultimo indicati sono notificati all'Impresa e costituiscono formale esercizio dell'opzione 2023 da parte dell'Amministrazione: gli effetti dell'opzione decorrono dall'avvenuta notifica all'Impresa (fatta salva l'acquisizione della documentazione ulteriore prevista dal Capitolato speciale d'appalto ed agli atti di gara). Il mancato esercizio dell'opzione, anche non motivato, non può essere assunto a base di pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta da parte dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione";

richiamata la propria determinazione 07.12.2021 n. 27/132, con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnico comunale per la progettazione esecutiva e da professionista esterno per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed è stata prenotata la somma di euro 310.292,84;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A) per l'importo di euro 245.759,18 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

– 19 e altre disposizioni” e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m. prevede che “per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso”.

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabili;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le “Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie d.d. 16.11.2021 prot. n. 301256, d.d. 01.12.2021 prot. n. 317053 e d.d. 06.12.2021 prot. n. 321684.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che la Giunta comunale con propria deliberazione 13.12.2021 n. 315, immediatamente eseguibile, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo datato ottobre e novembre 2021, relativo ai lavori di "realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - anno 2022" dell'importo complessivo di euro 310.292,84, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;
2. di dare atto che la somma di euro 310.292,84 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 07.12.2021 n. 27/132;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto precisato in premessa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 15/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 137	di data 15/12/21

---

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2022. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 310.292,84**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 dicembre 2021